



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. 258 DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: 17.04.2024

DA

UFFICIO: SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI
CENTRO DI COSTO: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

RSA

OGGETTO: Servizio Socio Assistenziale - Intervento 3.3.D anni 2024-2025 "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili". Ricorso alla trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del progetto di particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore. Approvazione lettera di richiesta preventivo e relativi allegati.

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Richiamati:

- la L.P. n. 19/1983: "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro";
- la L.P. n. 23/1990: "la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento "e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. in data 22 maggio 1991 e s.m."";
- la L.P n. 2/2016: " Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 n. 2 che disciplina le procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l'articolo 16 che stabilisce i criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 s.m.i.: "Codice dei contratti pubblici";
- il "Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 75 del 24.01.2020 successivamente integrato e modificato con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2039 del 26 novembre 2021 e n. 2476 del 22 dicembre 2022.

Visti:

- il decreto del Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro n. 11 del 16.02.2024 ad oggetto "L.P. 19/1983. Intervento 3.3.D. Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone deboli, e similari – Criteri priorità per composizione elenco dei cittadini segnalati dal Servizio Socio Assistenziale. Anno 2024;
- il decreto del Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro n. 14 del 07.03.2024 ad oggetto "L.P. 19/1983. Intervento 3.3.D. Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone deboli- Attivazione progetto biennale "particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore" della Comunità Alto Garda e Ledro – anni 2024 -2025."

Considerato che con il decreto del Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro n. 14/2024 sopracitato si è valutato opportuno attivare anche per gli anni 2024-25 specifica azione le cui finalità sono mirate alla realizzazione di interventi di politica del lavoro che devono essere realizzati per particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio), e in considerazione del fatto che molti utenti beneficiari dei servizi si trovano in condizioni di fragilità per la loro condizione di disabilità o per età anagrafica, si è valutato opportuno richiedere all' Agenzia del Lavoro l'attivazione del progetto occupazionale biennale per 12 mesi frazionabili in due periodi, che si svolgeranno per semestri nell' anno 2024 e nell' anno 2025, con il coinvolgimento di massimo n. 8 lavoratori part-time o equivalenti full-time.

Preso atto che la Comunità Alto Garda e Ledro ha provveduto a presentare la domanda di finanziamento per il progetto biennale Intervento 3.3.D anni 2024-2025 denominato " Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore" (prot. n. 3089 del 11.03.2024), trasmessa all'Agenzia del Lavoro.

Visto il Provvedimento del Dirigente del Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese dell'Agenzia del Lavoro n. 169 del 27 marzo 2024 (prot. C.tà n. 3877 di data 28.03.2024), con il quale è stato approvato, a fronte di specifica richiesta da parte dell'Ente beneficiario del finanziamento, il suddetto progetto con 2 edizioni "Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore".

Ricordato che come previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, il contributo economico è concesso dall'Agenzia del lavoro:

- fino al 70% del costo lavoro, più Iva se dovuta, dei lavoratori coinvolti, compreso il caposquadra;
- fino al 100% del costo lavoro, più Iva se dovuta, dei lavoratori rientranti nelle opportunità occupazionali aggiuntive riservate a favore delle persone disabili con invalidità di tipo psichico, intellettuale, pari o superiore all'80% e delle madri di famiglie monoparentali;
- fino al 13% del contributo concesso per il coordinatore di cantiere.

La durata del progetto e del rapporto di lavoro è a termine e varia da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 10 mesi. In caso di gruppi di lavoro composti da almeno quattro soggetti, viene finanziato anche l'impiego del caposquadra.

Dato atto che l'attuazione del progetto deve rispettare i contenuti del Documento degli interventi di politica del Lavoro della XVI legislatura, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020 e ss.mm.ii e delle relative Disposizioni attuative relative, ne consegue che tutta una serie di aspetti, quali i settori di attività, la presenza di particolari figure professionali, i requisiti delle persone da assumere e la determinazione del costo del lavoro risultano vincolanti e non possono essere modificati volontariamente e/o discrezionalmente dall'Ente, pena l'uscita dal quadro di riferimento normativo per l'intervento 3.3.D e la perdita del finanziamento provinciale. Le relative condizioni ed i contenuti presentano caratteristiche standardizzate e non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante. Per tale ragione i suddetti aspetti, in particolare il costo dei lavoratori, non possono essere oggetto di contrattazione economica e/o di offerta in ribasso in sede di affidamento della gestione del progetto ad un soggetto esterno. E' quindi necessario distinguere il valore contrattuale complessivo della spesa che deve essere sostenuta per la realizzazione del progetto e l'importo di riferimento che deve essere utilizzato come base di gara soggetta ad offerta, che va riferito agli oneri gestionali. L'oggetto dell'incarico di gestione ad un soggetto esterno riguarda infatti non lo svolgimento delle attività (in questo caso riferite al servizio alla persona), quanto la realizzazione di attività di utilità collettiva con la finalità di realizzare l'occupazione di soggetti svantaggiati. In tale prospettiva le attività da svolgere non rappresentano il fine del contratto, che è l'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale, bensì il mezzo attraverso il quale realizzare tale fine. Il finanziamento pubblico risulta quindi indispensabile per conseguire gli inserimenti lavorativi, posto che in sua assenza l'attività da svolgere non sarebbe economicamente vantaggiosa per il soggetto gestore.

Preso atto che l'affidamento in oggetto rientra nella nozione di appalto, previsto dalla normativa nazionale e comunitaria (D.Lgs. 36/2023 e Direttiva 24/2014); in particolare, detto appalto è connotato dall'aspetto sociale più che dal fine di procurare all'amministrazione un servizio, pertanto l'affidamento è riconducibile alla nozione di appalto di servizi sociali, come disciplinato dall'art. 128 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), tra i quali infatti sono presenti i servizi di reinserimento professionale e i servizi di assistenza sociale e servizi affini; tale inquadramento trova conferma nell'integrazione della lett. b) dell'art. 4 della L.P. n. 19 del 1983 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro), operata dalla legge di stabilità provinciale 2020, con la quale si esplicita la finalità di recupero e integrazione sociale dei progetti di lavori socialmente utili promossi da comuni, comuni convenzionati, comunità, aziende pubbliche per i servizi alla persona e aziende speciali e cofinanziati dall'Agenzia del lavoro. Per questo tipo di servizi, la disciplina provinciale di riferimento è contenuta nell'art. 30 della L.P. 2/2016, che in piena aderenza alle norme europee fissa in €

750.000,00 la soglia per l'applicazione della normativa comunitaria degli appalti pubblici per l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi. Al comma 2, l'art. 30 citato precisa che "...qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento".

Ricordato che, per quanto attiene specificatamente alla determinazione del valore dell'appalto da considerare, ai fini della verifica della soglia come sopra rappresentata, trova applicazione l'art. 14 del D.Lgs. 36/2023; il calcolo del valore stimato dell'appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzioni e rinnovi eventuali dei contratti.

Dato atto che, in base alle Disposizioni attuative del succitato Documento Provinciale di Politica del Lavoro, la realizzazione esecutiva degli interventi deve essere affidata a cooperative sociali di tipo B), di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m. che possiedano un'adeguata attrezzatura, un ufficio aperto al pubblico e siano sufficientemente strutturate, a livello organizzativo, sia per lo svolgimento dei lavori assegnati, sia per il sostegno ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto.

Rilevato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività contrattuale della PAT L.P. n. 23/1990 e ss. mm. e dalla Legge n. 381/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali", all'art. 5, comma 1, lettera b) come modificata dalla Legge n. 190/2014 (legge di stabilità) che prevede "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare Convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sedi negli altri Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali Convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. *Le Convenzioni di cui al presente comma sono stipulate comunque previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza*".

Visti:

- l'art. 36 ter 1 della l.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., come da ultimo modificato dalla l.p. 23 dicembre 2019, n. 12, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite Convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la facoltà di operare mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.;
- l'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990, che stabilisce che "Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei";
- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Rilevato inoltre che l'art 128 del D.Lgs. 36/2023 prevede al comma 8 che per l'affidamento e l'esecuzione di *servizi alla persona* di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo; allo stesso comma 3, infatti, si evidenzia che l'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

Vista la comunicazione inviata dal Consorzio dei Comuni agli atti, prot. Com.tà n. 2520 di data 28.02.2024, in merito al suddetto art. 128 del D.Lgs. 36/2023, conferma : " ...per la sua attitudine innovativa, la volontà del comma 8, relativamente agli affidamenti di *servizi alla persona* inferiori alla soglia europea – di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) *esclusivamente* il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

Ritenuto opportuno quindi procedere ad un affidamento diretto del servizio, previa richiesta di preventivo a tutte le cooperative sociali di tipo B) da espletarsi tramite Mercato elettronico della Provincia Autonomia di Trento, sulla Piattaforma denominata "Contracta" e abilitate al bando "Servizi di assistenza sociale e affini" – CPV 85300000_2; la procedura può considerarsi aperta a tutti e come tale in grado di derogare al principio di rotazione come dalle linee guida PAT n. 347/2020. La succitata procedura verrà espletata nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e rotazione, tra soggetti in possesso di precedente esperienza nel settore sociale e nella specifica attività da organizzare; a tale scopo è stato predisposto la lettera di richiesta di preventivo (Allegato 3) allo scopo di individuare la cooperativa a cui affidare la gestione del progetto. La modalità di aggiudicazione terrà conto del prezzo più basso.

Dato atto che il costo stimato del progetto "*particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore*", con il coinvolgimento di circa n. 8 lavoratori part-time o equivalenti full-time, compreso il caposquadra – è indicativamente individuabile come segue (importi arrotondati):

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA esclusa)			
	2024	2025	Tot. biennale
costo manodopera	€ 37.285,02	€ 37.285,02	€ 74.570,04
costo coordinatore di cantiere	€ 3.392,94	€ 3.392,94	6.785,88
costi sanifonds e buoni mensa	€ 4.915,14	€ 4.915,14	€ 9.830,28
costi rimborsi km lavoratori	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 4.800,00
Totale importi non soggetti a ribasso	€ 47.993,10	€ 47.993,10	€ 95.986,20

ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA esclusa)			
	2024	2025	Tot. biennale
oneri di gestione	€ 7.678,90	€ 7.678,90	€ 15.357,80
Totale importi soggetti a ribasso	€ 7.678,90	€ 7.678,90	€ 15.357,80

TOTALE PROGETTO	2024	2025	Tot. biennale
Totale progetto (IVA esclusa)	€ 55.672,00	€ 55.672,00	€ 111.344,00
IVA 22%	€ 12.247,84	€ 12.247,84	€ 24.495,68
Totale progetto (IVA inclusa)	€ 67.919,84	€ 67.919,84	€ 135.839,68

Gli importi sopra indicati hanno carattere presunto, considerato che il costo del lavoro potrà subire variazioni nel corso dei mesi di durata del progetto, in relazione alle disposizioni normative e contrattuali obbligatorie per legge ed al costo effettivo della contribuzione, nonché alle assenze del personale.

Dato atto che nel documento denominato "relazione tecnica e perizia di spesa", di cui Allegato 1, viene fornito un quadro completo del progetto e del valore economico dello stesso, individuando altresì le voci di costo ribassabili e non in sede di individuazione dell'appaltatore.

Rilevato che l'importo sul quale calcolare il ribasso, pari ad euro 15.357,80, è solo quello relativo ai costi generali e di gestione, mentre non sono oggetto di offerta i costi complessivi relativi alla manodopera (massimo n.8 lavoratori part-time o equivalente full-time), stimati in euro 95.986,20 (al netto dell'IVA) in quanto derivanti dall'applicazione puntuale di parametri definiti da normative e circolari di settore.

Sottolineato inoltre quanto segue:

- il fine che si intende perseguire è quello di realizzare l'inserimento lavorativo dei soggetti in possesso dei requisiti necessari, garantendone la formazione mediante dei tutor/coordinatore di cantiere ed il sostegno complessivo, mediante personale chiamato ad effettuare il raccordo tra l'attività lavorativa della persona e gli altri interventi di tipo sociale che fossero nel caso autonomamente attivati dal Servizio Socio Assistenziale;
- la Convenzione che sarà stipulata con il soggetto aggiudicatario avrà ad oggetto il progetto "particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore";
- La durata della Convenzione è fissata in 12 mesi (indicativamente 6 mesi nel 2024 e 6 mesi nel 2025), fatta salva la decorrenza effettiva dalla data di avvio dell'intervento, in caso di ritardo conseguente alla conclusione della procedura di affidamento e/o eventi non imputabili alla Comunità;
- l'affidamento del servizio è subordinato al finanziamento provinciale;
- le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate negli elaborati progettuali: nella relazione tecnica e perizia di spesa (Allegato 1), nel capitolato speciale (Allegato 2) e nella lettera di richiesta preventivo (Allegato 3) predisposti dal Servizio Socio Assistenziale;
- ritenuto di non ammettere il subappalto al fine di salvaguardare le finalità sociali del progetto, che richiede una gestione unitaria dello stesso a cura di un unico operatore economico;
- come specificato all'art. 53, comma 1 del D.lgs 36/2023, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, non viene richiesta alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura;
- di dare atto che l'incaricata dovrà impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta che sono previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alto Garda e Ledro,

approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023, pubblicato sul sito web della Comunità nella sezione "Amministrazione trasparente", per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. La violazione degli obblighi di comportamento potrà essere causa della risoluzione del contratto.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 11.01.2024;
- il Bilancio di Previsione 2024 - 2026 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 11.01.2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 approvato con decreto del Presidente n. 2 di data 18.01.2024;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino»;
- Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 "Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3.

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Presidente della Comunità;

DETERMINA

per le motivazioni come in premessa specificate:

1. di approvare il progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli - Intervento 3.3.D "particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore" - predisposto dal Servizio Attività Socio-assistenziali e composto da:
 - Relazione tecnica e perizia di spesa (Allegato 1);
 - Capitolato speciale (Allegato 2);
 - Lettera di richiesta di preventivo (Allegato 3);

- Dichiarazione di partecipazione (Allegato A);
- Modulo offerta economica (Allegato B);
- Dichiarazione possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs 36/23 "Codice Appalti" (Allegato C);

che seppur non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e descrivono nel dettaglio tutti i servizi da svolgere, i termini del contratto, gli oneri dell'appaltatore e tutte le altre clausole amministrative atte a garantire la perfetta esecuzione del servizio, dando atto che sono fatte salve le eventuali modifiche, migliorative di dettaglio e non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

2. di provvedere alla scelta del contraente tramite trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, previa richiesta di preventivi da espletarsi tramite il Mercato Elettronico della Provincia di Trento, sul portale denominato Contracta, a tutte le cooperative sociali di tipo B) di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m., iscritte nella specifica categoria merceologica di cui in premessa, e il cui affidamento avverrà a mezzo di Convenzione ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 381/1991;
3. di indicare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, e di procedere all'affidamento diretto del progetto sopra indicato ai sensi dell'art. 128, comma 3 e 8 del D.Lgs 36/2023, stante la puntuale specificazione delle caratteristiche del progetto stesso richiesto (servizi alla persona inferiori alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d) e delle modalità di svolgimento delle stesse che non richiedono offerte tecniche;
4. di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione puntuale della spesa oggetto della presente determina, con le relative coperture finanziarie;
5. di prevedere di far fronte alla spesa complessiva per il progetto biennale anni 2024 e 2025 di "*particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore*" in € 67.919,84 mediante prenotazione fondi di pari importo al capitolo 5270 del bilancio 2024, PCF U. 1.3.2.12.2, e in € 67.919,84 mediante prenotazione fondi di pari importo al capitolo 5270 del bilancio 2025, PCF U. 1.3.2.12.2 che presenta adeguata disponibilità;
6. di stabilire che l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché valida e che il servizio potrà essere avviato anche prima della formale sottoscrizione della Convenzione, sotto le riserve di legge;
7. di dare atto che la durata della Convenzione è fissata in 12 mesi (6 mesi nel 2024 e 6 mesi nel 2025), fatta salva la decorrenza effettiva dalla data di avvio dell'intervento, in caso di ritardo conseguente alla conclusione della procedura di affidamento e/o eventi non imputabili alla Comunità;
8. di impegnare l'importo di € 35,00 al capitolo n. 5286 Missione 15 programma 3 PCF U 1.04.01.01.10 del bilancio dell'esercizio in corso, da corrispondere all'Autorità Nazionale Anticorruzione quale eventuale contributo dovuto dalla stazione appaltante per l'appalto in questione;
9. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti della Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 7 14 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023;

10. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità Alto Garda e Ledro approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
11. di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Telematico del Consorzio dei Comuni Trentini ai sensi dell'articolo 7 - comma 1 della Legge Regionale n. 8/2012;
12. di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni. -

FC/CS

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attività Socio-assistenziali
dott.ssa Costanza Fedrigotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024

Data:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata.

Data:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO REGGENTE